

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1935)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BETTIOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1975

Insegnamento delle istituzioni di diritto e procedura penale nelle facoltà di economia e commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende includere tra gli insegnamenti fondamentali delle facoltà di economia e commercio quello di istituzioni di diritto e procedura penale.

Motivi quanto mai fondati sono a base della presentazione del disegno di legge: si tenga conto che l'insegnamento delle istituzioni di diritto e procedura penale è già contemplato per la facoltà di economia e commercio dallo statuto dell'Università di Roma, che a tal fine è stato modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, n. 416. Nelle facoltà di scienze politiche tale materia è già prevista come insegnamento fondamentale (legge 18 dicembre 1962, n. 1741).

L'esigenza di estendere a tutte le facoltà di economia e commercio l'insegnamento delle istituzioni di diritto e procedura penale nasce dalla constatazione che in tali facoltà, dalle quali ogni anno escono i laureati che formano la categoria (tanto attiva e bene-

merita) dei dottori commercialisti, è quanto mai necessaria una cattedra che prepari questi professionisti all'esercizio della libera professione, nella quale indubbiamente hanno tanta parte il diritto penale e — per lo meno per quanto riguarda la conoscenza dei principi basilari — il diritto processuale penale (si pensi ai reati di truffa, di bancarotta semplice e fraudolenta, ai contatti indispensabili con il giudice penale, il pubblico ministero, l'imputato).

Nello statuto dell'Università di Roma — come si è detto — si è sentita la necessità di comprendere tale insegnamento, date le delicate funzioni sempre crescenti dei commercialisti (curatori di fallimento, amministratori giudiziari, ecc.), nella facoltà di economia e commercio e previo parere unanime della facoltà stessa, con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 27 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1971.

Per tali motivi si raccomanda la rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indicati nella tabella VIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Istituzioni di diritto e procedura penale ».

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla facoltà di economia e commercio a far tempo dall'anno accademico 1975-76.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.